



Rappresentanza Permanente d'Italia
UNESCO

DECRETO N. 59/2025

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, concernente i criteri generali per l’adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali da sottoporre a contributo;

Visto il decreto ministeriale DGAI n. 551/690 del 19 maggio 2015 concernente i servizi a pagamento a favore delle imprese;

Visti i messaggi n. 0254939 del 15/10/2012 e n. 0106273 19/5/2015 con i quali vengono fornite indicazioni procedurali in materia di sponsorizzazioni, donazioni, contributi all’utenza e servizi a pagamento alle imprese di cui all’art. 27 del DPR n. 54/2010 e l’art. 6 del DM 192/2017;

Considerata la necessità di individuare le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all’utenza;

Considerata la possibilità di integrare le dotazioni ministeriali mediante contratti attivi o servizi all’utenza da destinare alla copertura finanziaria di spese istituzionali o di funzionamento ed in particolare di concedere l’utilizzo temporaneo di alcuni locali di rappresentanza della Rappresentanza, attraverso contributi spese forfettari per l’organizzazione di eventi e manifestazioni

in partenariato con soggetti privati concessione di locali per lo svolgimento di attività congressuali, culturali e scientifiche, per attività commerciali; concessione di spazi espositivi per la promozione commerciale, culturale e scientifica; utilizzo di locali per attività sociali, ovvero per celebrazioni; esposizioni di beni artistici e culturali;

Considerato necessario individuare preventivamente la misura del contributo da richiedere per l'utilizzo dei locali di questa Rappresentanza per lo svolgimento delle sopradescritte attività da organizzare nel perseguimento delle finalità istituzionali;

Tenuto Conto delle condizioni locali di mercato per la locazione di spazi per eventi di analoga natura;

Ritenuto opportuno stabilire che la messa a disposizione dei locali verrà concessa soltanto ove compatibile con le esigenze di servizio e gli impegni istituzionali su insindacabile decisione della Rappresentanza tenuto conto del calendario istituzionale, delle caratteristiche dell'evento, del numero di partecipanti e dell'impatto dell'allestimento richiesto sui locali stessi;

Considerate le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961, e in particolare la finalità – di cui tenere conto nella valutazione delle proposte di eventi formulate da soggetti terzi – di promuovere relazioni amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;

DECRETA

ART. 1

L'utilizzo dei locali di rappresentanza della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO a Parigi (ingresso, sala riunioni, sala ristoro) per l'organizzazione di eventi promozionali e culturali, conferenze stampa, ricevimenti, incontri con interlocutori commerciali, nel rispetto delle finalità esposte in premessa, è assoggettato ad un contributo spese forfettario per garantire la copertura degli oneri legati al mantenimento e funzionamento dell'immobile e compensare dell'usura dei relativi spazi e degli arredi.

Gli eventi suddetti, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in conferenze, mostre, allestimenti temporanei, ricevimenti, concerti, sfilate, eventi di beneficenza e verranno valutati con particolare attenzione alle finalità, al legame con l'Italia e alla promozione del Sistema Paese.

Gli eventi devono rispettare la normativa locale e non devono arrecare pregiudizio al funzionamento, all'immagine o al buon nome della Rappresentanza, né possono essere suscettibili di provocare danni all'immobile, alle sue pertinenze e dotazioni, né disturbo al condominio nel quale si trova la sede.

Ogni forma di concessione in uso temporaneo degli spazi della Rappresentanza dietro corresponsione di un contributo spese forfettario è consentita subordinatamente ad accordo formale tra le parti autorizzato e sottoscritto dal Capo Missione, avente competenza esclusiva ad approvare proposte di concessione dei locali.

In nessun caso il presente decreto è da interpretare nel senso di attribuire in capo a soggetti terzi un qualsivoglia diritto ad usufruire degli spazi. Il titolare della sede può valutare di non concedere l'uso dei locali per ragioni di politica estera, di opportunità, in particolari momenti o contesti, legate all'interesse generale della sede o del Paese. In caso di sottoscrizione di accordo formale, è possibile recedere per le medesime motivazioni, salvo il diritto del soggetto terzo alla restituzione delle somme eventualmente versate.

ART. 2

La misura del contributo finanziario per la messa a disposizione temporanea dei suddetti spazi richiesto al soggetto richiedente è determinata in misura variabile, da un minimo di € 1.500 a un massimo di € 5.000 a seconda degli spazi che si intende utilizzare, del tempo di occupazione, del numero di partecipanti e del formato dell'evento.

I costi per l'allestimento, l'assicurazione responsabilità civile, le perizie dei luoghi, la vigilanza, la pulizia e il ripristino dei locali e ogni altro onere organizzativo connesso all'evento saranno a carico del soggetto utilizzatore.

Resta comunque ferma la possibilità di prevedere contributi di ammontare superiore in presenza di specifiche, oggettive ragioni di complessità organizzativa dell'evento, di necessità di assistenza straordinaria o di particolari allestimenti da realizzare, della durata dell'impegno temporale o del numero degli ospiti.

A discrezione del Titolare della Sede, la Rappresentanza potrà altresì mettere a disposizione i predetti locali gratuitamente o con contributo agevolato esclusivamente in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Organismi non aventi scopo di lucro, e ferma restando, in tali casi, la necessità di valutare che l'attività per la quale viene richiesto il servizio, oltre a non essere vietata dalla legge e a non arrecare pregiudizio al funzionamento della Sede, concorra prevalentemente al perseguimento di un interesse pubblico ovvero di una finalità istituzionale.

ART. 3

Le manifestazioni di interesse relative al presente decreto dovranno pervenire ai seguenti contatti:

- dl.italy@unesco-delegations.org
- parigiunesco.admin@esteri.it

Le entrate finanziarie derivanti dalla riscossione del contributo saranno versate sul conto corrente di gestione della Rappresentanza e acquisite al bilancio di sede.

Parigi, 03/06/2025

Il Rappresentante Permanente
Ambasciatore Liborio Stellino